

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 79 del 23 novembre 2023

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/619136/2023)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda		X
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "*Funzioni del Presidente*";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

Preso atto che il Vice Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza di XXXXXXX del 06/07/2023 acquisita con protocollo n. 0181249 del 06/07/2023;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente, nel maggio 2023, si reca presso un punto vendita WINDTRE per sostituire il telefono cellulare, scoprendo di non poterlo fare poiché risultavano delle fatture insolute a suo nome, per un totale di € 1.040,38=, per una linea telefonica di casa che non ha mai richiesto.

L'utente chiede lo storno integrale dell'importo di € 1.040,38= relativo alle fatture emesse a sua insaputa.

2. La posizione dell'operatore

In via preliminare la convenuta chiede a codesto spettabile Corecom di verificare la coincidenza tra le richieste avanzate tramite il presente formulario GU14 e quanto invece riportato nel prodromico tentativo di conciliazione afferente all'UG/612283/2023 ritenendo nulla qualsivoglia richiesta incongruente tra i due procedimenti. Inoltre, si precisa che, con particolare riferimento alla citata linea telefonica di casa (senza peraltro la specifica del numero), nel formulario GU14 il cliente asserisce di non averla richiesta, al contrario nel corrispondente UG il cliente riferiva di una “linea fissa che ho chiuso parecchi mesi fa” facendo intendere verosimilmente che ne fosse a conoscenza e che non si trattasse quindi di una linea non richiesta. Wind Tre eccipisce inoltre l'improcedibilità/inammissibilità della presente istanza di definizione per la completa genericità della stessa laddove l'istante contesta un “importo insoluto” senza specificare alcunchè. E' notoriamente onere dell'istante contestualizzare la richieste contenute nell'istanza, pena l'inammissibilità della stessa non solo per mancanza degli elementi essenziali ma soprattutto per la lesione del diritto di difesa non potendo l'operatore, chiamato in causa, poter focalizzare la propria difesa su un evento definito. Ciò in spregio di quanto dispone l'art. 14, comma 3, Delibera 353/19/CONS in virtù del quale “L'istanza con cui viene deferita al Corecom la risoluzione della controversia è presentata mediante compilazione del modello Gu14 e contiene le medesime informazioni di cui all'art. 6, comma 1, oltre agli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia”. A sua volta, l'art. 6, Delibera citata, stabilisce che nell'istanza devono essere altresì indicati, a pena di inammissibilità: “a) il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, ovvero la denominazione e la sede in caso di persone giuridiche; b) il numero dell'utenza interessata dal disservizio, in caso di servizi telefonici o di accesso a internet, ovvero il codice cliente per le altre tipologie di servizi o in caso di disservizi riguardanti un numero di utenze superiore a cinque; c) la denominazione dell'operatore interessato; d) i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti e) le richieste dell'istante e, ove possibile, la loro quantificazione in termini economici Vi è di più: l'utente non fornisce alcuna prova di quanto avvenuto e della asserita responsabilità della convenuta pertanto l'istanza risulta non adeguatamente motivata e provata. A tal proposito, la Delibera Agcom n. 70/12/CIR ha stabilito, in materia di onere della prova che “La domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente: Si richiami altresì recente Delibera Agcom n. 146/2020 attraverso la quale la richiesta di parte istante viene rigettata in toto “stante l'evidente assoluta genericità della stessa, non supportata, tra l'altro, da alcuna documentazione a tal fine prodotta dall'istante Si richiamano i principi fondamentali del processo civile, in particolare della difesa e del contraddittorio, disciplinati dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. che prevedono che il giudice debba decidere iuxta alligata et probata, e quindi, porre a base della decisione unicamente le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda e le prove offerte dalle parti, e che chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, principi, quindi, che non risultano essere stati rispettati da controparte. Alcuna prova è stata, altresì, fornita dall'attuale ricorrente di alcuno dei disservizi lamentati. E' necessario provare i danni subiti dal singolo utente a seguito del disservizio imputato al gestore telefonico, non essendo sufficiente far riferimento ad un fatto notorio. In altre parole, qualora si dimostrasse la totale assenza di linea del gestore telefonico convenuto nella procedura che ci interessa, occorrerebbe dimostrare i danni subiti dal singolo, che allo stato

non sono stati forniti. Ricostruzione della vicenda contrattuale Con l'avvio della presente procedura il cliente riferisce di essersi recato presso un punto vendita Wind Tre nel maggio 2023 per sostituire il telefono cellulare e di aver scoperto di non poterlo fare poiché risultavano delle fatture insolte per un totale di 1040,38€ per una linea telefonica di casa non richiesta. In primis, posto che l'utente non specifica di quale utenza si tratti, deve evidenziarsi che, in corrispondenza della scheda anagrafica afferente al codice cliente XXXXXXXX indicato da parte istante, risultano le seguenti utenze mobili e fisse intestate al sig. Iurie Iaconi: sim XXXXXXXX attivata in data 26/08/2015 con CPE Mobile Wind dal 26/09/2021; - sim XXXXXXXXX attivata in data 06/10/2021 con opzione Offerta Mobile Premium Easy Pay abbinata a Telefono Incluso con opzione Smartphone Reload; - sim XXXXXXXXX attivata in data 12/09/2019. Contratto n. XXXXXXXX attivato per la linea fissa XXXXXXXX in data 03/03/2015 presso l'indirizzo di Via XXXXXXXX, in accesso FIBRA FTTC VULA dal 05/02/2019 con offerta WIND Internet200 in FTTC abbinata ad apparato modem consegnato in data 26/02/2019 come certificato dalla documentazione in atti. La suddetta utenza veniva disattivata in data 11/03/2022. Contratto n. XXXXXXXXXX attivato per l'utenza fissa XXXXXXXX il 02/08/2021 presso l'indirizzo XXXXXXXXXXXX, in accesso FIBRA FTTC VULA dal 13/08/2021 con offerta Internet 200 in FTTC VULA abbinata ad apparato modem consegnato in data 04/08/2021 come certificato dalla documentazione in atti. La suddetta utenza veniva disattivata in data 25/10/2022. Orbene, stante quanto lamentato dal cliente tramite il presente formulario GU14 in cui l'utente fa riferimento a una linea telefonica di casa senza peraltro specificare quale, ferme quindi le eccezioni in rito circa la genericità della contestazione, la convenuta riporta di seguito l'esito delle verifiche eseguite sui propri sistemi in relazione alle linee fisse XXXXXXXX e XXXXXXXX: in data 03/03/2015 veniva attivato il contratto n. XXXXXXXXXX per la linea fissa XXXXXXXX, in accesso FIBRA FTTC VULA dal 05/02/2019 con offerta WIND Internet200 in FTTC e modem abbinato. In data 06/01/2022 il cliente contattava il Servizio Clienti per richiedere informazioni sulla cessazione della linea XXXXXXXX indicando di aver attivato una nuova linea con altro operatore. In data 10/02/2022 perveniva pec di disdetta; in data 11/02/2022 il cliente, contattato, confermava la disattivazione con perdita del numero XXXXXXXXXXXX. In data 11 marzo 2022, a fronte della richiesta di disdetta dell'utente del 10/02/2022, si effettuava la cessazione dell'utenza fissa XXXXXXXX. Tuttavia all'atto della richiesta di disdetta il cliente non richiedeva la cessazione del numero in convergenza XXXXXXXX. Sulla sim 100 GIGA XXXXXXXX collegata alla suddetta utenza fissa XXXXXXXX, decadeva quindi la relativa "convergenza" che ne aveva sino ad allora garantito la gratuità. Come previsto dal contratto, la sim XXXXXXXX rimaneva attiva; stante la cessazione della linea fissa, l'offerta variava automaticamente in offerta a pagamento Internet 50 GIGA come visibile dalla prima fattura utile n. XXXXXXXX, la linea XXXXXXXXXXXX continuava a fatturare. Si precisa che nonostante avesse lasciato attiva la linea XXXXXXXXXXXX, il cliente interrompeva i pagamenti nel febbraio 2022. In data 02/08/2021 il cliente richiedeva l'attivazione di una linea nuova all'indirizzo di Via XXXXXXXXXXXXXXXX (indirizzo diverso rispetto a quello della linea della XXXXXXXXXXXX; a fronte di consenso vocale che si allega in atti, in data 13/08/2021 veniva attivata quindi l'utenza XXXXXXX (XXXXXX) con invio di opportuna e-mail di riepilogo dell'offerta come già sopradescritto, per tale utenza veniva attivato l'accesso FIBRA FTTC VULA con offerta Internet 200 in FTTC VULA e modem abbinato. Il cliente provvedeva regolarmente ai pagamenti delle relative fatture sino al febbraio 2022. Successivamente, a partire dal conto telefonico n. XXXXXXXXXX del 22/02/2022, il cliente interrompeva i pagamenti. In data 25/10/2022 la linea XXXXXXXXXXXX veniva disattivata a causa del mancato pagamento delle fatture lasciate insolte dal febbraio 2022: L'attuale posizione debitoria ammonta a euro 860,38: Rispetto alla posizione amministrativa, si precisa che, in ottica di customer orientation, la convenuta ha già provveduto a stornare i costi relativi all'offerta Internet 50 Giga per la fine della convergenza sulla sim XXXXXXXX (come descritto sopra); di seguito, in dettaglio, gli storni: storno di € 49,35 su fattura n. XXXXXXXX, storno di € 30 su ciascuna di queste fatture: n. XXXXXXXXXX n. XXXXXXXX, n. XXXXXXXX, n. XXXXXXXX, n. XXXXXXXX, n. XXXXXXXXXX. Si ribadisce che tuttora risultano insolte alcune fatture (per un importo complessivo di euro 860,38) che, oltre a riferirsi all'utenza oggetto di storno XXXXXXXX come sopraindicato, e alla linea XXXXXXXX, si riferiscono all'altra utenza fissa XXXXXXXX: Per opportuna visibilità circa gli importi ad oggi non saldati, la convenuta allega alla presente memoria le fatture sopraelencate richiedendo allo spettabile Corecom di tener conto degli storni parziali dei conti nn. XXXXXXXXX, n. XXXXXXXXXX, n.

XXXXXXX, n. XXXXXXXX n. XXXXXXXX, n. XXXXXXXXX n. XXXXXXXXX. Si specifica invece che i conti telefonici n. XXXXXXX di euro 225,47 e n. XXXXXXX di euro 371,34 (anch'essi allegati in atti), interamente non saldati, si riferiscono essenzialmente al costo per attività di cessazione e alle rate dei modem associati alle utenze fisse. A tal proposito, stante l'avvenuta disattivazione delle utenze, la convenuta ha emesso le fatture contenenti le rimanenti rate del modem addebitate quindi in un'unica soluzione, così come previsto dal contratto. Dai sistemi certificati Wind Tre risulta altresì che in data 01/06/2023 il cliente aveva contattato il Servizio Clienti per richiedere informazioni proprio sulla fattura n. XXXXXXXX; fornite le opportune delucidazioni, il cliente era stato invitato a provvedere al pagamento. Tuttavia parte istante non faceva pervenire alcun pagamento, analogamente mai alcun reclamo o segnalazione risultano inoltrati alla convenuta per contestare le suddette fatture. Ad abundantiam, anche in riferimento ad altro centro di fatturazione relativo al mercato mobile, risulta un insoluto di euro 33,88. Relativamente alla linea di casa non richiesta (come da dichiarazione da parte istante), si rappresenta che il disconoscimento è disciplinato dagli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile e demandato all'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Sez. V, 22 gennaio). Eventuali domande dell'utente inerenti al disconoscimento del contratto esulano pertanto

dall'ambito di competenza di codesto Comitato, così come individuato dall'art. 20.4 della Delibera Agcom n. 203/18/CONS che statuisce:” L’Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all’operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell’utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità. Il procedimento di disconoscimento è infatti demandato alla competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria”. Ne discende che ogni altra pronuncia strettamente connessa ovvero consequenziale alla vicenda prospettata e relativa al riconoscimento di indennizzi, non potrà essere decisa dall’Autorità adita con riferimento al caso di specie. Nel caso di specie, si evidenzia ad ogni modo che i contratti sono stati attivati conformemente alle richieste dell’utente come visibile dalla documentazione prodotta in atti; ad abundantiam, per la linea XXXXXXXX il cliente inviava una regolare richiesta di disdetta. Vi è di più: la convenuta ha emesso regolarmente i conti telefonici a nome dell’istante addebitando i relativi costi conformemente ai listini attivati (peraltro il cliente ha provveduto ai pagamenti, anche quelli relativi alla linea XXXXXXXX sino alla fattura emessa a febbraio 2022). Nelle more il cliente aveva avuto modo di verificare dalle fatture i costi addebitati. Si invita codesto spettabile Corecom a visionare, a titolo esemplificativo, una delle fatture regolarmente pagate e mai contestate dove sono presenti tutti i numeri attivati a dimostrazione del fatto che il cliente era a conoscenza dell’attivazione delle numerazioni fisse. Inoltre con particolare riferimento ai conti telefonici XXXXXXX di euro 225,47 e n. XXXXXXX di euro 371,34, il costo per attività di cessazione in essi addebitato risulta già regolarmente calcolato in base alla Delibera 487/18. Per ciò che concerne le rate del modem, si precisa che l’utente ha scelto un’offerta con modem incluso da pagare a rate. In caso di recesso, come stabilito dalle Condizioni generali di Contratto, il cliente è tenuto a pagare le rate restanti, salvo decidere se pagarle in una unica soluzione o rateizzarle. In relazione alla linea xxxxxxxx su cui è venuta meno la convergenza con la linea fissa XXXXXXXX, Wind Tre ha già provveduto fattivamente agli storni con conseguente cessazione della materia del contendere.

Nel confermare la regolarità della fatturazione, null’altro si ritiene dovuto a titolo di indennizzo in base al consolidato orientamento dell’Autorità e dei Co.Re.Com, secondo il quale a fronte di una eventuale fatturazione indebita, non sussisterebbero in ogni caso gli estremi per la liquidazione di alcun indennizzo, bensì la possibilità dell’utente di richiedere unicamente lo storno e/o il rimborso degli importi fatturati, ma non dovuti, in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi. Inespugnabilmente, l’istante invece dal canto suo non provvedeva ai pagamenti a partire dal febbraio 2022, voglia l’adita Autorità considerare che l’utente non aveva mai contestato alcuna fattura o reclamato disservizi tali da giustificare la sospensione dei pagamenti; è evidente che i ritardi nei pagamenti non sono da imputare a possibili disservizi o reclami ma, semplicemente, ad un suo comportamento non conforme alle condizioni contrattuali, in base alle quali avrebbe dovuto pagare le fatture nei tempi prescritti, salva la possibilità di presentare reclamo, pena la sospensione/disattivazione amministrativa del servizio. In base alle condizioni generali di contratto “Il pagamento delle fatture emesse da Wind dovrà essere effettuato per l’intero importo; in caso di contestazione, il Cliente potrà attivare, per la parte di fattura contestata, la procedura di reclamo prevista dal successivo articolo 8 o qualsiasi altro strumento di tutela previsto da norme legali e regolamentari, effettuando regolarmente il pagamento per la parte rimanente”. Il sig. XXXXXXXX nè presentava reclamo né pagava, in toto o in parte, le fatture. In base all’art. 14 comma 4 del “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettronici” Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l’utente non ha segnalato il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte. Facendo seguito alla Delibera 179/03/CSP, è opportuno rilevare che la segnalazione è elemento indispensabile affinché l’operatore telefonico possa essere a conoscenza di un eventuale disservizio che colpisce una delle migliaia di utenze dallo stesso gestito. L’assenza di reclami esime l’operatore telefonico da ogni tipo di disservizio che possa interessare le utenze telefoniche, se non segnalati. Orientamento, quest’ultimo, confermato da diverse delibere AGCOM (69/11/CIR; 9/12/CIR; 34/12/CIR; 38/12/CIR;113/12/CIR;127/12/CIR; 130/12/CIR) Alla luce delle suesposte argomentazioni, Windtre insiste nel richiedere il rigetto di qualsivoglia richiesta di rimborso/indennizzo.

Windtre chiede, quindi, di rigettare tutte le richieste proposte dall’istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, ex art. 1241 cc e ss, operare eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito, poiché trattasi, per le somme insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile

3. Motivazione della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie, si ritiene che la richiesta del ricorrente non possa trovare accoglimento per le motivazioni come di seguito specificate.

Non si può certamente condividere quanto dichiarato dal ricorrente circa il fatto di non aver mai richiesto l'attivazione di una linea fissa presso il proprio indirizzo di residenza.

Dalla memoria difensiva prodotta dal gestore, per altro non formalmente contestata dall'utente, unitamente alla documentazione allegata in atti, si evince in modo chiaro ed inequivocabile come l'utente fosse pienamente consapevole dell'esistenza, a suo nome, di due distinte linee fisse ubicate in due diversi indirizzi. Tale consapevolezza viene pacificamente dimostrata sia dal fatto, come si evince dalla documentazione prodotta dal gestore, che l'utente in data 10.02.2022 chiedeva espressamente la disdetta del numero XXXXXXXX (ubicato XXXXXXXXXXXX), e sia dalla registrazione vocale (c.d. Verbal Order) (in atti) con il quale l'utente stesso chiedeva l'attivazione della linea XXXXXXXX presso l'indirizzo di via XXXXXXX XXXXXXX

Ma non solo.

Dall'estratto della situazione contabile riferita all'odierno ricorrente, si evince che lo stesso ha provveduto a pagare regolarmente, fino a febbraio 2022, le fatture relative alla numerazione XXXXXXXXXX, a cui si deve aggiungere il fatto che il gestore dichiara, senza alcuna smentita in proposito da parte del ricorrente, che in data 01/06/2023 il cliente contattava il Servizio Clienti per richiedere informazioni sulla fattura n. XXXXXXXXXX relativa alla predetta utenza.

I comportamenti dell'utente come sopra descritti, testimoniamo, senza tema di smentita, la piena consapevolezza di quest'ultimo circa l'esistenza di due distinte linee fisse la cui sospensione dei pagamenti delle relative fatture, ha generato, inevitabilmente, l'insoluto oggi contestato.

Corre altresì l'obbligo di evidenziare che l'utente non ha prodotto in atti alcun reclamo di contestazione in merito a quelle fatture della cui esistenza, come detto, era pienamente consapevole, in palese contrasto con quel principio oramai consolidato in virtù del quale in assenza di segnalazione da parte del cliente il gestore non può venire a conoscenza del supposto disservizio o di un qualunque altro inconveniente riscontrato dal cliente (vd. Agcom, delibere n.38/12/CIR; n. 69/11/CIR, n. 100/12/CIR, n. 113/12/CIR, n. 127/12/CIR, n. 130/12/CIR, n. 143/17/CIR e Corecom Emilia-Romagna, delibera n. 385/2018; Corecom Calabria, delibera n. 256/18, delibera n. 257/18).

Si conferma pertanto il mancato accoglimento della richiesta dell'istante

Tutto ciò premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. di rigettare l'istanza di XXXXXXXXX nei confronti di WIND Tre S.p.A.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
5. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto^(*) Maurizio Santone

Il Presidente
Fto^(*) Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante
Fto^(*) Arianna Barocco